

## Sgravio INPS 2018: assunzioni under 35

**L. 205 del 23.12.2017, art. 1, cc. 100 e succ./ Circ. Inps n. 40 del 02/03/2018**

L'art. 1, commi 100 e succ., della *legge 205 del 23 dicembre 2017*, introduce uno **sgravio contributivo INPS** nella misura del **50% rispetto all'aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro**, destinato a favorire l'occupazione giovanile stabile, per le assunzioni/trasformazioni tempo a **indeterminato dal 1° gennaio 2018 di under 35 alla prima occupazione stabile** (non si considerano eventuali periodi di apprendistato **non** trasformati a tempo indeterminato).

Lo sgravio sale al **100% dei contributi INPS a carico dell'azienda** nel caso di **assunzioni di giovani che negli ultimi 6 mesi abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione**

### Rapporti di lavoro agevolabili

- assunzioni a tempo **indeterminato**
- **trasformazioni** a tempo **indeterminato** di precedenti **contratti a termine**
- **trasformazioni** di contratti di **apprendistato professionalizzante** in rapporto a tempo **indeterminato** (incentivo di durata **limitata** e decorrente **dal 1° mese successivo al compimento del 1° anno dalla data di trasformazione**)

(**part time o full time**; l'incentivo **non** spetta per le assunzioni con contratto di **apprendistato**)

### Lavoratori ammessi al beneficio

a) Giovani **con meno di 35 anni\* di età**. L'età deve essere verificata al momento della decorrenza dell'assunzione. (**\*dal 2019 l'incentivo sarà riconosciuto esclusivamente agli under 30**)

b) Alla **prima assunzione a tempo indeterminato in assoluto**. Condizione verificabile mediante una **utility** presente sul **sito dell'INPS** che consentirà, inserendo il codice fiscale del lavoratore interessato, di **conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato**.

Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell'analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. **E' suggeribile, comunque, farsi rilasciare una dichiarazione dal lavoratore, in quanto le banche dati potrebbero essere non perfettamente aggiornate e sicuramente non rilevano eventuali esperienze a tempo indeterminato svolte all'estero.**

L'incentivo può essere anche fruito, **in via residuale e per i mesi mancanti**, da quei datori di lavoro che assumano un lavoratore **per il quale il precedente datore di lavoro non abbia fruito interamente dei 36 mesi di agevolazione**.

**Condizioni per la fruizione dell'incentivo**

a) Rispetto dei **requisiti anagrafici del lavoratore** e **assenza assoluta di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato**.

b) DURC **regolare**

c) Rispetto dei **principi generali** di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150) con una **fondamentale eccezione: non è ostativa** al riconoscimento dell'incentivo la condizione che **l'assunzione sia avvenuta in attuazione di un obbligo stabilito dalla Legge o dalla contrattazione collettiva**.

d) **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** (crisi, difficoltà economiche ecc.) del lavoratore assunto con sgravio **nei primi 6 mesi dall'assunzione/trasformazione o di lavoratore con eguale qualifica**.

**Misura dell'incentivo**

L'agevolazione consiste in una **riduzione al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro** (nel limite dell'importo massimo di € 3.000 annui) per i seguenti periodi:

- **36 mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato;**
- **12 mesi** in caso di **trasformazione a tempo indeterminato** di contratti di **apprendistato professionalizzante**, a decorrere **dal 1° mese successivo al compimento del 1° anno dalla data di trasformazione**

Nel caso di assunzioni di **giovani che negli ultimi 6 mesi** abbiano svolto presso il **medesimo datore di lavoro** attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione e ricerca** (apprendistato di primo e terzo livello, artt. 43 e 45 D.lgs. 81/2015) **l'esenzione è totale: sgravio al 100% dei contributi INPS a carico dell'azienda**, sempre nel limite **dell'importo massimo di € 3.000 annui**.

L'incentivo è **applicabile esclusivamente alla contribuzione avente carattere previdenziale, non a quella avente finalità assistenziale**. Citiamo alcune contribuzioni che **non sono soggette all'esonero contributivo**:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della **Qu.I.R.**;
- lo **0,30% destinato alla formazione continua**;
- il **contributo di solidarietà** dovuto sui versamenti diretti alla **previdenza complementare e/o all'assistenza sanitaria integrativa**.

**Fruizione dell'incentivo**

Lo sgravio sarà fruibile ponendo a **conguaglio in UniEmens la quota di incentivo spettante**. In particolar modo, il datore di lavoro, per il periodo incentivato, **presenterà la denuncia contributiva del lavoratore contrassegnando il "Tipo contribuzione" con i seguenti codici**:

- **Esonero al 50% per 36 mesi**: codice **"GECO"**
- Esonero per **trasformazioni da apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato** (esonero al **50% per 12 mesi**): codice **"GAPP"**
- Esonero per **assunzioni giovani** provenienti da **alternanza scuola lavoro o apprendistato di primo e terzo livello** (esonero al **100% per 36 mesi**): codice **"GALT"**

Con la denuncia **UniEmens riferita al mese di marzo 2018** si potrà procedere al **recupero dell'incentivo spettante per i mesi di gennaio e febbraio 2018**.

**IMPRESE  
PAVIA**

Lo sgravio è **compatibile e cumulabile** con i seguenti incentivi:

- Incentivo per **assunzione disabili** (ex art. 13, L. 68/1999)
- Incentivo per **assunzione percettori NASpI** (ex art. 2, c. 10bis, L. 92/2012)
- Incentivo "**Occupazione Neet**" (Decreto Direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018)